

Disciplinare per la formazione e la gestione dell'Elenco degli esecutori di lavori e opere pubbliche e per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Art. 1. Oggetto.

La Provincia, in applicazione dell'art. 12 del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, gli enti aderenti alla stazione appaltante della Provincia stessa e le altre stazioni appaltanti presenti sul territorio provinciale, possono ricorrere, per le procedure negoziate di cui all'art. 36 del D.Lgs.vo n. 50/2016, relativamente all'esecuzione di lavori e opere pubbliche e all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ad elenchi di operatori economici appositamente predisposti.

Il presente disciplinare definisce le modalità operative di formazione e utilizzo degli elenchi di operatori in attuazione dei principi contenuti nel richiamato regolamento provinciale.

Art. 2. Formazione dell'Elenco

Gli elenchi di operatori sono formati esclusivamente mediante apposita piattaforma digitale che garantisca l'identificazione dei soggetti e la riservatezza della documentazione prodotta. Gli operatori, pertanto dovranno essere in possesso di casella di posta certificata e firma digitale.

L'elenco, che è sempre aperto, è suddiviso per quanto riguarda gli operatori economici di lavori e opere pubbliche in sezioni a seconda della categoria di opere generali e specializzate (OG e OS) posseduta dagli stessi operatori, ovvero, per i lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 150.000,00, aventi i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n 207/2010, mentre per quanto riguarda i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria quelli rientranti nelle categorie di cui al D.M. 17 giugno 2016.

Durante il periodo di vigenza degli Elenchi ciascun operatore economico può modificare o cancellare la propria iscrizione

Per l'iscrizione agli elenchi gli operatori economici accedono alla piattaforma e compilano la modulistica on-line, secondo un percorso guidato. La piattaforma conterrà tutte le necessarie istruzioni di dettaglio.

Le imprese e i professionisti per iscriversi debbono non essere incorsi nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici".

La Provincia provvederà a verificare il possesso dei requisiti degli iscritti periodicamente, sorteggiando un numero di operatori economici pari al 5% di quelli iscritti; in caso di presentazione di false dichiarazioni viene fatta specifica segnalazione all'ANAC ex art. 80, comma 12 del decreto legislativo sopra richiamato.

Art. 3. Principio di rotazione

Per la individuazione degli operatori economici da invitare, iscritti agli Elenchi, si applica il principio di rotazione tenuto conto della categoria prevalente e avendo come riferimento l'anno solare; un operatore economico non può essere invitato per due volte, nell'arco dell'anno solare, per lavori o servizi appartenenti alla stessa categoria prevalente.

Art. 4. Validità temporale dell'Elenco

Gli elenchi hanno validità triennale. In sede di prima applicazione, gli elenchi hanno efficacia dalla data della loro approvazione fino al 31 dicembre 2021. Successivamente avranno efficacia fino al 31 dicembre del terzo anno del triennio. Tale termine si applica anche agli operatori che si iscrivono nel corso del triennio. Entro due mesi dalla scadenza verranno date apposite comunicazioni agli operatori economici per procedere all'eventuale rinnovo dell'iscrizione.

